

COMUNE DI MONTE URANO

(Provincia di Fermo)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011;
Visto il Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011;
Visto il Decreto Legge n.16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012;
Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18 maggio 2012;
Visto il D.L. 8 aprile 2013 n.35, convertito in Legge n.64/2013;
Visto l'art.10, comma 4, lettera b) del D.L. 35/2013;
Visto il D.L. 21 maggio 2013, n.54;
Visto il D.L. 31 agosto 2013, n.102;
Vista la L. 27 dicembre 2013, n.147;

RENDE NOTO CHE IL 18 DICEMBRE 2017

scade il **TERMINE** per il **VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**. I **VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON MODELLO F24** con i seguenti codici tributo:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU- imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze (solo per gli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9)	3912	--
IMU- imposta municipale propria per terreni	3914	--
IMU- imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	--
IMU- imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	--
IMU- imposta municipale propria per gli fabbricati rientranti nella categoria D	3930 (incremento)	3925

Il codice **ENTE/COMUNE** da indicare nella sezione del modello F24 è **F653** corrispondente al codice catastale del Comune di Monte Urano; nella colonna "sezione" deve essere indicato il codice **EL** (ente locale).

Con atto n. 8 del 31/03/2017 sono state adottate da parte del Consiglio Comunale, le aliquote e detrazioni dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) per l'anno 2017.

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	1,06
2	Unità immobiliare classificate nelle categoria catastali A/1 , A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze - si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, l'unità immobiliare, di cui alle precedenti categorie catastali, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. -si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di Residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. - si considera abitazione principale l'unità immobiliare di cui alle precedenti categorie catastali, posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale.	0,48
3	Unità immobiliari di categoria catastale dalla A/1 alla A/9 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado , a condizione che il beneficiario	0,96

	dell'uso gratuito risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;	
4	Unità immobiliari strumentali all'attività di impresa , classificati nelle cat. C/1 – C/3 e categoria D ed utilizzati dal soggetto passivo per l'attività di impresa	0,96
5	Impianti fotovoltaici installati a terra appartenenti a qualsiasi categoria catastale.	1,06
6	Aree fabbricabili	1,06
7	Terreni Agricoli	1,06
8	Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratti concordati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431, registrati alla data di scadenza di pagamento della prima rata di imposta;	0,96
9	Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D e destinate all'esercizio di nuove imprese commerciali, artigianali, industriali e professioni da parte del soggetto passivo. L'aliquota agevolata, applicabile per un periodo massimo di tre anni, decorre dalla data di inizio dell'attività come risultante dall'apposita comunicazione effettuata ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto; il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione IMU nei termini previsti dallo specifico regolamento disciplinante l'imposta, attestante la situazione che da diritto al beneficio dell'aliquota agevolata	0,76
	Riduzione di aliquota di 0,06 punti percentuali , per un periodo di 3 anni, rispetto all'aliquota prevista per le singole fattispecie di fabbricati imponibili, da applicare alle unità immobiliari che abbiano installato e reso funzionante alla data del versamento dell'imposta a saldo uno dei seguenti impianti: a) impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; b) impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; c) impianto a cogenerazione solare tradizionale per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Per beneficiare dell'agevolazione i contribuenti dovranno presentare, entro il termine per il pagamento dell'imposta a saldo, apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'installazione e l'utilizzo degli impianti predetti, allegando certificazione del tecnico incaricato all'installazione degli impianti medesimi.	
	La detrazione d'imposta per l'abitazione principale per anno 2017 pari ad Euro 200,00 (duecento/00 euro);	

Non si procede al versamento dell'imposta municipale propria nel caso in cui l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sia inferiore o pari ad Euro 5,00 (cinque/00 euro).

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La dichiarazione IMU, ai sensi dell'art.13, comma 12-ter del D.L n.201/2011, e successive modificazioni, prevede che deve essere presentata dai soggetti passivi ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL POSSESSO DEGLI IMMOBILI HA AVUTO INIZIO O SONO INTERVENUTE VARIAZIONI ai fini della determinazione dell'imposta.

L'ufficio Tributi del Comune resta a disposizione per ulteriori informazioni.
Dalla residenza comunale, li 04/12/2017

IL FUNZIONARIO AREA FINANZIARIA
Tomassoni rag. Marco Giovanni